

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta da

Giacomo Travaglino - Presidente -
Enrico Scoditti - Consigliere -
Chiara Graziosi - Consigliere -
Emilio Iannello - Consigliere Rel. -
Stefania Tassone - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

Oggetto

Responsabilità extracontrattuale — Cose in custodia
(art. 2051 cod. civ.) — Fatto colposo del danneggiato —
Caso fortuito — Configurabilità — Presupposti —
Fattispecie

Oggetto**R.G.N. 32063/2020****Cron.****CC – 23/05/2023****ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 32063/2020 R.G. proposto da
Antonietta, rappresentata e difesa dall'Avv.

;

– ricorrente –

contro

Comune di Fano;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1025/2020,
depositata il 7 ottobre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023



dal Consigliere Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che aveva solo parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta da Antonietta contro il Comune di Fano per i danni subiti a seguito dell'incidente occorso il giorno 11 giugno 2011, alle ore 12, allorquando, mentre percorreva in bicicletta un tratto di strada comunale, cadeva a terra a causa di una buca non visibile e non segnalata sul manto stradale.

Con valutazione condivisa dalla Corte d'appello, il primo giudice aveva infatti riconosciuto il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 70% sul rilievo che, dalla visione delle fotografie agli atti e dal tenore delle deposizioni testimoniali, emergeva che la buca si trovava al di là del limite destro della carreggiata, ben segnato sull'asfalto, vale a dire in una posizione nella quale il ciclista rispettoso delle regole di circolazione non avrebbe dovuto marciare.

2. Avverso tale decisione Antonietta propone ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi.

Il Comune non svolge difese nella presente sede.

3. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ..

Permette che, con l'appello, essa aveva contestato sia la violazione del principio dispositivo che quello sulla disponibilità delle prove per avere il Tribunale ricostruito la dinamica del sinistro, quanto in particolare alla posizione della buca, in termini diversi dalle



allegazioni delle parti e dalle risultanze istruttorie.

2. Con il secondo motivo denuncia «omessa motivazione ex art. 132 c.p.c. su un motivo d'appello sotto il profilo di cui al n. 5 dell'art. 360 comma primo c.p.c.» (così testualmente nell'intestazione).

Lamenta che la Corte d'appello ha distorto il contenuto delle censure da essa mosse ed è dunque venuta meno al dovere di motivare, avendo ritenuto che non fosse contestata «la ricostruzione del sinistro come effettuata dal primo giudice, ossia il fatto che parte attrice si trovasse al di fuori della carreggiata» ma che le critiche si soffermassero sulla circostanza che, «essendo la linea di margine discontinua, parte attrice poteva sorpassarla e trovarsi quindi al di là della carreggiata».

3. Con il terzo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello, sotto il profilo di cui all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.» per avere il giudice d'appello ritenuto la responsabilità solo concorrente dell'ente, sebbene nessuna colpa fosse addebitabile ad essa istante date le condizioni dell'asfalto e le dimensioni e la posizione della buca che non la rendevano visibile se non quando era ormai impossibile evitarla.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello, sotto il profilo di cui all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.», per avere la Corte d'appello omissivo di pronunciarsi sulla iterata richiesta di ispezione dei luoghi.

5. Con il quinto motivo la ricorrente, infine, deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c. ed omessa motivazione ex art. 132 c.p.c. sotto il profilo di cui all'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c.», in relazione al rigetto del motivo di gravame con il quale essa si era doluta del mancato pieno riconoscimento del danno morale.



6. Il primo motivo è inammissibile.

Esaminando il terzo motivo di gravame, la Corte d'appello ha osservato che l'art. 112 cod. proc. civ. «esclude che il giudice possa pronunciarsi su domande diverse da quelle avanzate dalle parti, ma non vieta che possa motivare la propria decisione alla luce di una ricostruzione del fatto diversa da quella offertagli dalle parti rilevabile dal materiale probatorio acquisito agli atti. Inoltre, l'ambito delle questioni per le quali si pone l'obbligo di stimolare il contraddittorio si estende alle questioni di fatto o eccezioni rilevabili d'ufficio ma non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio».

Tale parte della motivazione è attaccata con il motivo in esame sostenendosi, in sostanza, a quanto è dato comprendere, due cose, e cioè che:

a) sulla descrizione della dinamica del sinistro contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, là dove in particolare si era detto che la buca insidiosa si trovava sulla sede carrabile, non vi era stata specifica contestazione da parte del convenuto;

b) la diversa ricostruzione operata dal Tribunale (secondo cui la buca non si trovava nel punto indicato dall'attrice ma «al di là del limite destro della carreggiata e precisamente nella banchina, vale a dire in una posizione nella quale il ciclista rispettoso delle regole di circolazione non avrebbe dovuto marciare») è «estranea alle risultanze istruttorie» (foto e prove testimoniali).

Entrambe tali censure sono inammissibili.

6.1. La prima sottende la violazione del principio di non contestazione ma, in questa direzione, si espone ai seguenti plurimi rilievi di inammissibilità e infondatezza:

– trattandosi di valutazione già compiuta dal giudice di primo grado la violazione del detto principio avrebbe dovuto essere dedotta come motivo di gravame, in mancanza di che l'eventuale *error in procedendo* non potrebbe più essere rilevato in cassazione per il



giudicato interno (formatosi sulla correttezza del *modus procedendi*) che lo impedisce; che tale censura sia stata proposta in appello non vi è traccia nella sentenza impugnata, dalla quale piuttosto si trae la sola diversa denuncia del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; che essa fosse stata proposta in appello è bensì affermato in ricorso (pag. 9, terzultimo capoverso), ma in termini chiaramente irrispettosi dell'onere di specifica indicazione dell'atto richiamato, imposto a pena di inammissibilità dall'art. 336 n. 6 cod. proc. civ.;

– pur prescindendo dal superiore assorbente rilievo dovrebbe comunque rilevarsi che la censura è dedotta in termini inosservanti dei requisiti di specificità a tal fine richiesti; deve invero rammentarsi che il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (v. *ex multis* Cass. 22/05/2017, n. 12840); l'onere processuale in discorso non risulta assolto, essendosi la ricorrente limitata a richiamare un passaggio della comparsa di costituzione del Comune nel giudizio di primo grado, per il resto affidando alla sua mera asserzione l'assunto della insussistenza di rilievi contrastanti riguardo alla posizione della buca;

– deve, infine, in ogni caso, rilevarsi che detto principio, se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento; l'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente



contestato, bensì si limita a stabilire una *relevatio ab onere probandi* a favore della parte che lo ha allegato; la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario (v. in tal senso Cass. 04/04/2012, n. 5363, la quale ha precisato che nel rito del lavoro, la mancata contestazione di un fatto costitutivo della domanda esclude il fatto non contestato dal tema di indagine solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza, *ex officio*, in base alle risultanze ritualmente acquisite; v. anche, conf. Cass. 10/07/2009, n. 16201; 15/11/2018, n. 29404; 20/12/2016, n. 26395; 09/07/2020, n. 14448; 17/02/2023, n. 5166).

6.2. Il secondo argomento di critica (v. *supra*, par. 6, *sub* lett. b) sembra evocare un vizio di c.d. «travisamento di prova».

Una siffatta ipotesi censoria è, in astratto, bensì presente nella giurisprudenza civile di questa Corte, che la identifica tuttavia nell'errore di «percezione» della «informazione probatoria» (ricadente sul contenuto oggettivo della prova: *demonstratum*; denunciabile quale *error in procedendo*, per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.: v., *ex aliis*, Cass. 12/04/2017, n. 9356 e, da ultimo, Cass. 26/04/2022, n. 12971; 03/05/2022, n. 13918; 06/09/2022, n. 26209; 21/12/2022, n. 37382), tenendo ben fermo che «travisamento delle prove» è nozione distinta da quella di «valutazione delle prove».

Per la sua definizione può farsi riferimento alla giurisprudenza sull'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la quale ha chiarito che il travisamento della prova non tocca il livello della valutazione, ma si arresta alla fase antecedente dell'errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio.



È errore sul significante, che si traduce nell'utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale), e non sul significato della prova.

Il travisamento concerne il livello percettivo che precede la valutazione. Quest'ultima interviene in una fase successiva, quando, delimitato il campo semantico o dei segni grafici nella loro materialità, si aprono le diverse opzioni valutative.

Proprio nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive a travisamento di prove (*error in procedendo* per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.) solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente «inventate» dal giudice.

Il criterio da utilizzare per l'individuazione di un siffatto errore è quello stesso dettato dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per la definizione di errore di fatto percettivo (deve cioè trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile *ex actis* o, come è stato detto, del travisamento di un «dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi» ed inoltre «decisivo»), distinguendosi da questo solo perché inerente ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio.

Orbene, nella specie un siffatto vizio è inammissibilmente evocato in ricorso.

Ed invero, quel che in questa sede viene denunciato è chiaramente non un errore percettivo ma un supposto errore di valutazione della prova, documentale e testimoniale, da parte del giudice del merito, come tale certamente sottratto al sindacato di legittimità.

Non si ricava dalla sentenza, almeno in maniera esplicita, una ricostruzione del contenuto oggettivo delle prove (sul piano dei segni



grafici e degli enunciati linguistici) diverso da quello rappresentato come da esse ricavabile.

La contestazione ricade piuttosto sulla correttezza della denominazione come «banchina» della parte nella quale la buca ricade siccome raffigurata nelle foto.

Essa si muove pertanto sul piano della selezione tra i possibili contenuti informativi ricavabili da un mezzo di prova, espressione più propria della discrezionalità valutativa del giudice di merito e come tale estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità e, conseguentemente, non denunciabile dinanzi a quest'ultima.

Deve dunque anche escludersi che, sullo scrutinio del motivo, possa interferire la questione da ultimo rimessa al vaglio delle Sezioni Unite con ordinanze interlocutorie della Sezione Lavoro n. 8895 del 29/03/2023 e di questa Sezione n. 11111 del 27/04/2023, in quanto oggetto di contrasto all'interno della giurisprudenza di questa Corte, circa l'ammissibilità, nel vigente ordinamento processuale civile, del c.d. vizio di travisamento di prova nei termini sopra indicati.

7. Il secondo motivo è infondato.

Al di là della contorta e contraddittoria intestazione, con esso si intende denunciare nella sostanza (da valorizzarsi nell'esercizio del potere/dovere di autonoma qualificazione della censura attribuito alla S.C.: v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) un *error in procedendo* – essenzialmente *sub specie* di omessa pronuncia su motivo di gravame (nella specie, il terzo motivo di appello) – in conseguenza della errata lettura del suo effettivo contenuto censorio.

7.1. Giova premettere che, con riferimento al contiguo tema dei limiti dello scrutinio in sede di legittimità della censura riguardante la violazione dell'art. 342 c.p.c., si contrapponevano nella giurisprudenza di questa Corte due indirizzi: uno, più risalente, secondo il quale la verifica del rispetto dell'onere di specificazione dei motivi di impugnazione - richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. - non è



direttamente effettuabile dal giudice di legittimità, poiché è esclusivo compito giudice del merito interpretare la domanda - e, dunque, anche la domanda di appello - in quanto implica valutazioni di fatto che la Corte di cassazione ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della correttezza giuridica del relativo procedimento e della logicità del suo esito (cfr. Cass., 16/12/2005, n. 27789; 30/08/2007, n. 18310; 01/02/2007, n. 2217; 27/05/2014, n. 11828); e l'altro, invece, secondo il quale la specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall'art. 342 c.p.c., è verificabile in sede di legittimità direttamente, poiché la relativa censura è riconducibile nell'ambito degli *errores in procedendo* (cfr. Cass. 14/08/2008, n. 21676; 15/01/2009, n. 806; 10/09/2012, n. 15071).

Il contrasto deve ora ritenersi risolto alla luce della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza 22/05/2012, n. 8077, hanno affermato che, in tutti i casi accomunati dalla natura processuale del vizio denunciato dal ricorrente e dalla sua interdipendenza con l'interpretazione da dare ad una domanda o ad un'eccezione di parte, l'oggetto dello scrutinio che è chiamato a compiere il giudice di legittimità (a differenza di quel che accade con riferimento agli *errores in indicando* denunciati a norma dell'art. 360, comma primo, num. 3) non è costituito dal contenuto della decisione formulata nella sentenza (che segna solo il limite entro cui la parte ha interesse a dedurre il vizio processuale), bensì direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato. È perciò del tutto naturale che la Corte di cassazione debba prendere essa stessa cognizione di quei fatti, sempre però che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità «alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della corte», e quindi anche nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. Sez. U. n. 8077



del 2012).

7.2. Reputa il Collegio che non diverso ragionamento debba condurre a ritenere ammissibile, nei sensi e nei limiti sopra detti, la denuncia che, come quella in esame, lamenti l'erronea lettura da parte del giudice di merito di un motivo di gravame, ove diretta a far valere altro tipo di *error in procedendo*, quale quello per l'appunto rappresentato dal fatto che, per effetto di tale erronea lettura, il giudice non si sia pronunciato sul motivo di appello realmente veicolato nell'atto.

Anche in tal caso, infatti, «l'oggetto dello scrutinio che è chiamato a compiere il giudice di legittimità (a differenza di quel che accade con riferimento agli *errores in indicando* denunciati a norma dell'art. 360, comma primo, num. 3), non è costituito dal contenuto della decisione formulata nella sentenza (che segna solo il limite entro cui la parte ha interesse a dedurre il vizio processuale), bensì direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato».

7.3. Ciò precisato deve però rilevarsi l'infondatezza della doglianza.

La parte dell'atto di appello testualmente trascritta in un riquadro di pag. 14 del ricorso non esibisce invero un contenuto oggettivo sostanzialmente diverso da quello sul quale la Corte d'appello ha condotto la propria disamina.

Oltre a prospettare, nei primi tre capoversi del testo riportato nel riquadro, una lesione del contraddittorio per violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. — critica sulla quale la Corte anconetana si è pronunciata nella parte di motivazione che precede quella focalizzata dal motivo in esame —, si legge nell'ultima parte di detto riquadro la seguente testuale affermazione: «*Vero che la carreggiata è la "parte della strada ... delineata da strisce di margine", il Tribunale dimentica che queste strisce "possono essere continue e discontinue" e che solo*



le prime, quelle continue, "non devono essere attraversate". Le altre, quelle discontinue, possono infatti essere liberamente oltrepassate (art. 40 Cds). Sono discontinue, aggiunge l'art. 141 del regolamento, quelle in corrispondenza di piazzuole o zona di sosta e di passi carrabili».

Non si vede, dunque, né la ricorrente lo spiega, quale argomento di critica, così diverso da quello postulato in sentenza, fosse da tale affermazione desumibile, al punto da potersi configurare un vizio di omessa pronuncia.

7.4. La Corte d'appello ha in realtà esattamente individuato il senso di quella censura, ma l'ha ritenuta inidonea ad escludere la colpa della danneggiata.

Ha invero osservato che, se è vero che le strisce di margine della carreggiata possono essere continue o discontinue, a seconda di ciò che è posto al di là della carreggiata, «ciò non toglie che abbiano pur sempre la funzione di delimitare la carreggiata e quindi lo spazio entro cui un veicolo deve marciare».

Rispetto a tale valutazione la successiva illustrazione del motivo esprime solo una generica insoddisfazione e una critica meramente oppositiva che non riesce a individuare l'errore ascrivibile alla sentenza, tanto meno sul piano processuale.

8. Il terzo motivo è inammissibile.

Lungi dall'indicare in quale parte della sentenza e per quale ragione siano configurabili gli *errores in procedendo* evocati in rubrica, la sua illustrazione è diretta a prospettare un errore di qualificazione giuridica della fattispecie, in relazione al ritenuto concorso del fatto colposo della danneggiata, a sua volta però dedotto esclusivamente attraverso una mera diversa ricostruzione del fatto e la sollecitazione di una diversa valutazione del materiale istruttorio, certamente non consentita a questa Corte.

Lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal



comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione «squisitamente di merito» (tra le molte, Cass. n. 2480 del 2018), che, come detto, la Corte territoriale ha compiuto sulla scorta delle risultanze istruttorie raccolte e in armonica applicazione delle coordinate in diritto fissate dalla giurisprudenza di questa Corte (per le quali v. da ultimo Cass. Sez. U. 30/06/2022, n. 20943; Cass. 27/04/2023, n. 11152; 05/05/2023, n. 11942; 11/05/2023 n. 12960). Rispetto a tale valutazione gli ulteriori profili di doglianza si risolvono in una critica sul cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, che non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione.

9. Il quarto motivo è inammissibile.

Il rigetto implicito della chiesta ispezione giudiziale è insindacabile in sede di legittimità; l'art. 258 c.p.c. prevede la totale discrezionalità del giudice di merito nel disporre detto mezzo di prova e l'insindacabilità di tale scelta in sede di legittimità (così Cass. 03/05/1996, n. 4092; v. anche, *conf.*, Cass. 13/07/2001, n. 9516).

Più in generale va ricordato che la mancata ammissione dei mezzi prova richiesti dalle parti pone solo un problema di coerenza e completezza della ricostruzione del fatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e può pertanto essere denunciata in sede di legittimità (solo) per vizio di motivazione nei limiti in cui un tale vizio è oggi deducibile ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..

Vizio nella specie, peraltro, non deducibile sia per la preclusione che deriva, ex art. 348-*ter* ult. comma cod. proc. civ., dall'essere la decisione d'appello confermativa di quella di primo grado e fondata su conforme ricostruzione della fattispecie concreta, sia perché comunque riferito ad un fatto, la collocazione della buca, già esaminato dalla Corte di merito.



10. Il quinto motivo prospetta due distinte censure: la prima diretta a contestare, se ben si comprende, la mancata personalizzazione del danno; la seconda diretta invece a lamentare l'omessa liquidazione del danno morale, come conseguenza della sua inclusione nel calcolo tabellare del danno biologico.

10.1. La prima di tali censure è inammissibile.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegare e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento» (v. *ex multis* Cass. 07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988; 10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046).

Sul piano concettuale occorre invero rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un *barème* medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona; in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi:

- quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità;
- quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.

Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di



manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.

Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegare dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (v. Cass. n. 10912 del 2018, cit.).

Nella specie, la doglianza non è supportata dalla indicazione di elementi che, alla luce dei principi sopra richiamati, possano giustificare una ancora maggiore personalizzazione del danno.

Al di là del riferimento al danno morale (sul quale si tornerà appresso nell'esame del secondo sub-motivo) e della rappresentazione del lungo e doloroso percorso ospedaliero e post-operatorio, la censura si appunta sulla asserita mancata considerazione dei gravi riflessi sulla vita relazionale in termini però generici e comunque inidonei a rappresentare l'esistenza di quelle sofferenze peculiari che giustificerebbero un allontanamento in aumento (c.d. personalizzazione) dai valori punto risarcitori standard fissati nelle tabelle in uso.

Gli asseriti pregiudizi non sono infatti conseguenze peculiari e non comuni di una determinata menomazione.

Pertanto, delle due l'una: o sono stati già considerati dal c.t.u. e poi dal tribunale nella determinazione della complessiva percentuale invalidante e poi del danno biologico per così dire base, e in tal caso non si giustifica alcuna personalizzazione, trattandosi di conseguenze comuni e non eccezionali di quella complessiva situazione di



invalidità; o non lo sono stati, ma in tal caso la censura avrebbe dovuto appuntarsi sulla determinazione del grado di invalidità e, in questa sede, avrebbe ancor prima dovuto allegarsi, nel rispetto degli oneri di specificità, che in tali termini era stata già proposta in appello e non esaminata come tale.

10.2. La seconda censura è infondata.

La Corte d'appello, infatti, come espressamente affermato in sentenza, ha liquidato il danno da lesione del diritto alla salute facendo applicazione delle «tabelle milanesi» le quali includevano nel valore del punto di invalidità, rapportato in funzione crescente alla gravità della menomazione (percentuale di invalidità) ed in funzione decrescente all'età della persona lesa, una quota riferibile anche al danno morale.

Come chiarito da questa Corte (superando precedente difforme orientamento espresso da Cass. 04/02/2020, n. 2461), ferma l'ontologica autonomia del danno morale dal danno biologico, nulla impedisce di operare in tal modo la liquidazione del danno morale, dal momento che la componente dell'importo risarcitorio così calcolato destinato a compensare la sofferenza morale è il risultato essa stessa di un implicito ragionamento fondato sull'attendibile criterio logico-presuntivo della «corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa» (così, in motivazione, Cass. 10/11/2020, n. 25164).

11. Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.

Non avendo l'ente intimato svolto difese nella presente sede non v'è luogo a provvedere sul regolamento delle spese.



12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2023.

Il Presidente
(Giacomo Travaglino)

